

PROTOCOLLO D'INTESA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROF. N.	41490
DEL	20/06/2014
TIT./CL.	16 PARTENZA
CONVENZIONI N.	128/2014

TRA

L'Università degli studi di Messina (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Messina, piazza Pugliatti, 1, C.F.80004070837, rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, domiciliato per la carica presso la medesima Università.

E

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, (di seguito denominata Fondazione), con sede legale in Roma, via C. Colombo, 456, autorizzazione ministeriale n° 190007/200/, rappresentata dal Presidente, dott. Mauro Capitanio, domiciliato per la carica presso la sede legale.

PREMESSO

- Che l'Università degli studi di Messina, tramite il Centro di Orientamento e Placement (C.O.P.), eroga i servizi relativi all'orientamento in entrata, in itinere e in uscita, all'accompagnamento e intermediazione al lavoro rivolti agli studenti e ai laureati dell'Ateneo;
- che le Università sono autorizzate a svolgere attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. 276/2003, come modificato dalla legge n. 111 del 2011 ed esplicitato nella circolare ministeriale del 4 agosto 2011;
- che l'attività di intermediazione è definita all'art 2 lett. b) del d.lgs. 276/2003 come: *"l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro ... dell'orientamento professionale;*



della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo";

- che è primario interesse dell'Università potenziare servizi di placement in grado di rendere veloce ed efficace la transizione Università/lavoro dei propri giovani laureati;
- che la Fondazione, che opera sul territorio nazionale attraverso i propri consulenti del lavoro delegati, è quotidianamente impegnata a gestire processi di reclutamento finalizzati alla selezione e alla formazione delle risorse umane;
- che l'attivazione di servizi di intermediazione in collaborazione con altri attori pubblici e privati del mercato del lavoro può migliorare l'efficacia delle azioni di intermediazione e potenziare lo sviluppo di politiche attive del lavoro;
- che un rapporto sinergico tra l'Università e la Fondazione, attraverso l'individuazione di strumenti e modalità operative condivise, può produrre un miglioramento dell'occupabilità ed una migliore spendibilità delle competenze possedute soprattutto dai giovani alla ricerca del primo impiego;

CONSIDERATO

- che l'Italia, quale membro dell'UE, è impegnata nel raggiungimento dei cinque ambiziosi obiettivi - in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia - definiti nell'ambito della strategia Europa 2020;
- che è obiettivo specifico della strategia Europa 2020 far conseguire all'UE e agli Stati membri elevati livelli di occupazione;
- che già il patto Italia 2020, siglato tra MIUR e MLPS, poneva l'accento sulla delicata questione della transizione scuola/lavoro e università/lavoro prevedendo una "cabina di pilotaggio" condivisa, per costruire un rapporto nuovo e più integrato tra sistema formativo e mondo del lavoro al fine di realizzare la piena occupabilità dei giovani.



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti concordano quanto segue:

ART. 1 (oggetto del protocollo)

1.1. Oggetto del Protocollo d'intesa è un accordo di collaborazione nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta da entrambe le parti, ispirato ad un principio di sussidiarietà che possa ottimizzare la transizione università/lavoro.

1.2. L'accordo prevede lo svolgimento in sinergia di attività di orientamento, di mediazione domanda/offerta di lavoro e di sviluppo di politiche attive del lavoro, rivolte ai giovani in uscita dal sistema universitario, finalizzate all'acquisizione di competenze spendibili nel sistema delle imprese e alla transizione ottimale nel MdL.

Art. 2 (obblighi delle parti e modalità operative)

2.1. Nell'ambito delle attività di orientamento e placement, le parti si impegnano a progettare e realizzare:

- a. azioni comuni di orientamento al lavoro, rivolte a studenti e laureati dell'Ateneo, che prevedano, anche grazie all'interazione con le aziende, approfondimenti sul MdL;
- b. *recruiting day* e momenti di contatto diretto fra studenti/laureati ed imprese, anche al fine di promuovere specifica domanda di lavoro;
- c. percorsi di inserimento lavorativo, attraverso la realizzazione di azioni congiunte di formazione al lavoro, tirocinio, apprendistato o altre misure di politica attiva che possano favorire l'occupabilità e l'occupazione degli studenti e dei laureati di ateneo;
- d. momenti di approfondimento sull'offerta formativa d'Ateneo finalizzati alla migliore presentazione della stessa agli attori del reclutamento nel sistema delle imprese;



e. confronti periodici sugli esiti dei colloqui di selezione, sostenuti dai giovani dell'Ateneo presso le aziende, in grado di restituire un indicatore utile alle attività di orientamento e placement.

2.2. Nell'ambito dell'attività di intermediazione le parti si impegnano a collaborare per portare a conoscenza dei giovani dell'Ateneo il maggior numero di opportunità lavorative e rendere veloce ed efficace la reperibilità delle figure professionali in esse descritte. A tal fine le parti utilizzeranno, di volta in volta, gli strumenti più idonei (condivisione profili presenti sulle proprie banche dati, consulenza sulle tipologie contrattuali, preselezione dei candidati, recruiting day, attivazione di tirocini di orientamento e formazione e/o di inserimento/reinserimento lavorativo, contratti di apprendistato, etc.), fermo restando la necessità che ogni attività di accompagnamento al lavoro e incrocio domanda/offerta si concluda con una reportistica finale che consenta ai sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa un attento monitoraggio della stessa.

2.3. Nell'ambito dell'attività di progettazione e diffusione di politiche attive del lavoro, le parti si impegnano a realizzare interventi concordati di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro, anche finanziati da Enti Pubblici e Privati, in grado di consentire a studenti/laureandi e laureati dell'Ateneo l'acquisizione di competenze spendibili nel MdL. Si impegnano, altresì, ad analizzare la possibilità di giungere ad una modalità condivisa e coerente con le disposizioni normative di certificazione dell'acquisizione di quest'ultime.

2.4. Le modalità di esecuzione del presente accordo, in particolare tempi e strumenti utili alla realizzazione di quanto sopra descritto, saranno concordate tra le parti in funzione delle specifiche esigenze.

2.5. Per l'individuazione delle modalità operative e per l'esecuzione del presente accordo, L'Università affida la direzione ed il coordinamento delle attività oggetto dell'intesa al Prof. Dario Caroniti, presidente del C.O.P. La Fondazione individua nel Dott. Enrico Limardo, Direttore della Fondazione Consulenti per il Lavoro, il proprio referente.

2.7. Entrambe le parti, per lo svolgimento delle attività suddette, si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture e attrezzature.

Art. 3 (durata)

- 3.1. Il presente accordo ha la durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- 3.2. Esso potrà essere rinnovato alla scadenza alle medesime condizioni su formale richiesta di una delle parti, da inviare tre mesi prima della scadenza.

Art. 4 (recesso)

- ~~4.1. Le parti si riservano il diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni quando, a loro insindacabile giudizio, ritengano che l'attività oggetto della convenzione stessa non possa essere continuata o portata a termine.~~

Art. 5 (trattamento dati aziende terze)

- 5.1. Nell'ambito delle attività oggetto del Protocollo d'intesa la Fondazione è tenuta a comunicare all'Università i dati (ragione sociale e sede legale) dell'azienda committente del processo selettivo e/o utilizzatrice della somministrazione, attraverso una scheda appositamente predisposta dal C.O.P.
- 5.2. Nella suddetta scheda la Fondazione dovrà esplicitamente segnalare la possibilità o meno di divulgare il nome dell'azienda per conto della quale viene attivata la ricerca tra gli studenti o i laureati dell'Ateneo.
- 5.3. Qualora la Fondazione non autorizzi la divulgazione dell'azienda sua cliente, l'Università si impegna a tutelarne l'anonimato.



Art. 6 (trattamento informazioni sulle opportunità di lavoro)

- 6.1. La Fondazione trasferisce all'Università tutte le informazioni relative all'opportunità di lavoro (tipologia contrattuale, CCNL applicato, livello d'inquadramento, durata, sede di lavoro, skills richieste etc) tramite una scheda predisposta dal C.O.P.
- 6.2. L'Università ricevuta la scheda predispone l'annuncio da divulgare utilizzando i propri strumenti (portale web, mailing list, etc.) e mettendo in evidenza che la ricerca è svolta, in regime di collaborazione, per conto della Fondazione.
- 6.3. L'Università si impegna a trasferire alla Fondazione i curricula ricevuti in risposta alle opportunità lavorative divulgate entro il termine, di volta in volta, concordato.

6.4. La Fondazione potrà contattare direttamente i candidati, di cui ha ricevuto il profilo, comunicando loro che sta gestendo l'iter selettivo in collaborazione con il C.O.P.

6.5. La Fondazione si impegna, altresì, a restituire alla chiusura dell'iter selettivo e comunque entro il termine concordato un feedback su tutte le candidature ricevute. A tal fine, unitamente alle candidature, verrà ogni volta inviato dal COP un apposito report di selezione.

Art. 7 (altre condizioni)

7.1. L'Università non potrà in alcun modo essere citata per scopi promozionali, salvo espressa autorizzazione.

Art. 8 (modifiche)

8.1. Ogni modifica al presente atto dovrà essere stipulata in forma scritta a pena di nullità.

Art. 9 (norme finali)

9.1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione la questione sarà in prima istanza definita tramite tentativo di conciliazione fra le parti. Ove ciò non fosse possibile il foro competente sarà quello di Messina.

9.2. Il presente atto redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Per l'Università
Il Rettore
Prof. Pietro Navarra

Per la Fondazione
Il Presidente

Dott. Mauro Capitanio
FONDAZIONE
PER LA
IL PRESIDENTE
MAURO CAPITANIO

12 GIU. 2014

Debono
OK

A